

che questi siano legalmente sanciti, le parti, in accordo con i termini e le condizioni di seguito convenuti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art.1 - RAPPORTO


1. Le parti espressamente convengono e dichiarano che intendono stipulare ed interagire in regime di lavoro autonomo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt . 2222-2229 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 409 del codice di procedura civile, con esclusione di ogni aspetto del rapporto di lavoro subordinato e della subordinazione. Le parti si danno reciprocamente atto che questo contratto viene stipulato in regime di collaborazione coordinata e continuativa consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

Art. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

1. L'oggetto della prestazione consiste nello svolgimento dell'incarico di tutor didattico nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche;
2. Il collaboratore si impegna ad effettuare le attività didattiche necessarie per una completa ed esauriente preparazione degli utenti, nonché le attività sussidiarie e/o complementari necessarie per il raggiungimento dei summenzionati obiettivi, e di quelle utili alla valutazione delle competenze acquisite dagli utenti. Il Collaboratore si impegna inoltre a determinare autonomamente le modalità di esecuzione per il raggiungimento del miglior risultato nella preparazione degli stessi.

Art.3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. Il collaboratore si impegna a eseguire la prestazione personalmente, senza avvalersi di sostituti, senza alcun vincolo di subordinazione, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive e delle indicazioni impartitegli dal MIFT, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato.
2. Il MIFT metterà a disposizione del collaboratore l'organizzazione necessaria all'espletamento della prestazione richiesta, cioè i locali e le risorse strumentali per il corretto svolgimento dell'incarico stesso. La prestazione richiesta al collaboratore ed oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita utilizzando macchine, impianti ed apparecchiature fornite e messe a disposizione dal MIFT. Si fa divieto assoluto al collaboratore di apportare modifiche alle predette apparecchiature, pena il risarcimento di eventuali danni arrecati alle stesse.




3. La prestazione sarà coordinata dal Prof. Giovanni Randazzo del MIFT responsabile del PLS. Il collaboratore è tenuto alla realizzazione della parte di programma assegnatogli, impegnandosi a svolgere le attività assegnate e a tenere un registro aggiornato nel quale, di volta in volta, dovrà annotare il percorso svolto. Il collaboratore è tenuto altresì a depositare presso il MIFT documentazione completa, in formato cartaceo e/o digitale, del programma svolto e delle attività didattiche espletate.

Art. 4 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività del collaboratore verrà svolta presso il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra – **Polo Papardo – Via F. Stagno d'Alcontres, 31**; in caso di sopravvenute esigenze l'attività potrà essere svolta presso altri locali dell'Università.
2. A tale proposito, lo stesso collaboratore, si dichiara sin da ora disponibile a svolgere la propria attività anche all'interno di gruppi di lavoro.

Art. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO


1. Per le attività previste all'art 2 – punto 1 – del presente contratto sarà riconosciuto un corrispettivo di **Euro 1.500,00** (diconsi millecinquecento/00).
2. Il predetto importo deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative a carico del collaboratore e dell'Ateneo, ed è onnicomprensivo di qualsiasi spesa che il collaboratore dovesse sostenere in ordine all'esecuzione dell'incarico. Detto corrispettivo rimarrà invariato fino al termine della collaborazione.
3. Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo tra i redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettera c bis del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni, e sarà pertanto assoggettato dal MIFT:
 - All'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da calcolarsi con le aliquote per scaglioni di reddito ai sensi dell'art.11 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni usufruendo, se spettanti, delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 (detrazioni per carichi di famiglia ed altre detrazioni) del predetto TUIR;
 - Alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF ai sensi rispettivamente dell'art.50 del Dlgs 446/97 e dell'art. 1 del Dlgs 360/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Al contributo previdenziale INPS gestione separata ai sensi dell'art. 2, commi 26 e seguenti, della L. 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del MIFT;
 - al trattamento assicurativo INAIL ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 38/2000 e successive modificazioni ed integrazioni di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del MIFT;



- il compenso, inoltre, ai sensi degli artt. 10 bis e 16 del Dlgs 446/97 rientra nella base di calcolo per l'IRAP dovuta dal MIFT.
- 4. Il corrispettivo verrà erogato in unica soluzione al termine delle attività e comunque dopo dichiarazione del Direttore e/o del responsabile delle attività PLS da cui risulti l'avvenuta corretta prestazione.
- 5. Ai fini della liquidazione il collaboratore dovrà presentare alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra - MIFT:
 - a) dichiarazione relativa alla propria posizione fiscale, previdenziale e familiare ;
 - b) richiesta di accreditamento del corrispettivo presso un istituto di credito (denominazione istituto, ABI CAB e N. di C/C - IBAN) o Società Poste Italiane S.p.A.
- 6. Dal presente contratto di lavoro non matureranno per il MIFT, altri compensi aggiuntivi da corrispondere, né indennità di cessazione del rapporto.
- 7. Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso spese o trattamento di missione gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.
- 8. Il compenso sarà accreditato sul conto corrente che il collaboratore indicherà al MIFT contestualmente alla firma del presente contratto. Il MIFT non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento che il collaboratore non abbia portato a conoscenza del MIFT con mezzi idonei.
- 9. Resta a carico del collaboratore la domanda di iscrizione alla gestione separata INPS nella sezione dei collaboratori coordinati e continuativi.

Art. 6 – CASI E MODALITA' DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE:

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:
 - a. Art.2 comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di una apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
 - b. D. Lgs 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare.
 - c. Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
 - d. Art.5 D. Lgs. n.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni.
2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per periodi medio-lunghi o lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo.



3. Il collaboratore dovrà comunicare, per iscritto, preventivamente anche a mezzo fax e comunque tempestivamente al MIFT l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere allo stesso di intervenire con soluzioni alternative.
4. In caso di sospensione della prestazione per infortunio e malattia per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi, previa verifica del permanere delle condizioni che hanno motivato il conferimento dell'incarico e, nel caso in cui, secondo quanto previsto espressamente nel contratto, l'esecuzione della prestazione entro il termine fissato non fosse ritenuta essenziale, il contratto di collaborazione può essere prorogato per un periodo pari alla sospensione, con riconoscimento del conseguente corrispettivo.

Art. 7 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il collaboratore entri in possesso nello svolgimento della prestazione di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.
2. L'inadempimento delle obbligazioni e dei doveri previsti dal comma 1 comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 8 - CONTROLLI E VERIFICHE

1. Il responsabile del PLS, procederà a verificare i risultati raggiunti dal collaboratore con particolare riferimento al programma dei servizi richiesti, e in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali ne darà comunicazione al Direttore del MIFT che notificherà al collaboratore la risoluzione del contratto.

Art. 9 – DECORRENZA, DURATA

1. L'incarico decorre dal 01/03/2017 e dovrà essere svolto entro il 36/06/2017 secondo un impegno temporale stimato **in circa 50 (cinquanta) ore complessive**.
2. I termini del presente contratto sono ritenuti dalle parti essenziali, scaduti i quali, lo stesso si intende risolto e concluso a tutti gli effetti, ed è esclusa ogni proroga tacita.

Art. 10 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il collaboratore è consapevole che la prestazione oggetto del presente contratto è resa in favore di amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.lgs. N. 165/01 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), ed è altresì consapevole che è interesse pubblico che essa sia svolta nel rispetto di principi di "diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta" (art. 1, comma 1, D.P.R. N. 62/13.).
2. Così come disposto dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. N. 62/13, pertanto il collaboratore, nello svolgimento della prestazione di cui al presente contratto, uniformerà il proprio comportamento agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. N. 62 del 16/04/2013), per quanto compatibili con la presente tipologia contrattuale.

Art. 11 – RISOLUZIONE E SUE CONSEGUENZE PER CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO



5/7

1. Il MIFT e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno **15 giorni**, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
2. In caso di mancato preavviso il MIFT e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di prestazione non eseguita.
3. Il contratto è risolto unilateralmente dal MIFT prima del termine quando si verificano:
 - a. Gravi inadempienze contrattuali;
 - b. Sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
 - c. Commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15 della legge 55/90 e successive modificazioni;
 - d. Danneggiamento o furto di beni;
 - e. Inosservanza da parte del collaboratore degli obiettivi stabiliti con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti art. 3 e 7;
 - f. Impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico;
 - g. Inosservanza degli obblighi di condotta definiti dal D.P.R. N. 62/13 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
4. Alla risoluzione e/o termine del presente contratto il collaboratore non avrà diritto ad alcuna indennità in aggiunta al compenso pattuito del quale il collaboratore si dichiara completamente soddisfatto.

Art. 12 – COMUNICAZIONI

1. Qualsiasi avviso di comunicazione, richiesta o permesso ai sensi del presente contratto dovrà avvenire in forma scritta a mezzo @mail come segue:
 - per l'Università: dipartimento.mift@unime.it
 - (Collaboratore) : g.marciano@hotmail.it

oppure tramite *PEC* all'indirizzo: dipartimento.mift@pec.unime.it

Art. 13 – MODIFICHE

1. Il presente contratto potrà essere modificato solo mediante ulteriore accordo scritto e firmato da entrambe le parti.

Art.14 – RESPONSABILITA'

1. Il MIFT è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal collaboratore a persone e/o cose in corso di contratto.

Art.15 – BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86 relativo al T.U. sull'imposta di Registro.
2. L'imposta di bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico del collaboratore.



Art. 16 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Collaboratore autorizza il MIFT al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D. Lgs. N.196/2003.

Art. 17 – OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA

1. In ottemperanza agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 del dlgs n°33 del 14/03/2013, gli estremi del presente contratto unitamente al Curriculum Vitae del collaboratore (da cui saranno resi inintelligibili i dati personali non pertinenti ai sensi dell'art. 4, comma 4, del dlgs n° 33/2013) verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Messina – sezione Amministrazione Trasparente .

Art. 18 – FORO COMPETENTE

1. Il presente contratto viene concluso in Messina, presso gli uffici del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra – “MIFT” dell'Università degli Studi di Messina. Le parti convengono la competenza del Foro di Messina per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra di loro a seguito dell'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto.


Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e seguenti del Codice Civile le parti dichiarano di aver preso attenta visione, nonché di aver riletto i seguenti articoli che vengono così espressamente e specificatamente approvati: art. 1 (rapporto), art. 2 (oggetto della prestazione), art. 3 (modalità di esecuzione della prestazione), art. 4 (luogo di svolgimento delle attività), art. 5 (compenso, trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo e modalità di pagamento), art. 6 (casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione), art.7 (obblighi di riservatezza), art. 8 (controlli e verifiche), art. 9 (decorrenza, durata), art. 10 (codice di comportamento), art. 11 (risoluzione e sue conseguenze per cessazione degli effetti del contratto), art. 12 (comunicazioni), art. 13 (modifiche), art. 14 (responsabilità), art. 15 (bollo e registrazione), art. 16 (autorizzazione al trattamento dei dati), art. 17 (obblighi di pubblicità e trasparenza), art.18 (foro competente).

Il collaboratore dichiara inoltre di ricevere dal MIFT copia del “Codice di comportamento” ai sensi dell'art.17 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013.

Il collaboratore dichiara altresì di ricevere dal MIFT copia del “Libretto informativo sul D. L.vo 81/2008”.

Messina, li ____/____/____

Il collaboratore



Il Direttore del MIFT
Prof. Fortunato Neri

Firmato da: Fortunato Neri
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA/80004070837
Motivo: Direttore
Luogo: Dip.to MIFT - UniME
Data: 17/02/2017 11:54:04

